

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 19/05/2023

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 2 novembre 2015 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 30.600,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 255,00 ciascuna;
nel mese di gennaio 2020, in corrispondenza della rata n. 50 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;
esperiva invano reclamo in data 12 dicembre 2022 richiedendo il rimborso della somma di € 2.022,71.

L'intermediario, confermati i fatti, resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

Il contratto è redatto in conformità alle disposizioni di legge.

Il ricorrente ha già ricevuto il rimborso degli oneri recurring dovuti a seguito dell'estinzione anticipata del prestito (commissioni per la gestione del finanziamento, spese per comunicazioni periodiche, spese di incasso quote).

Le commissioni per il perfezionamento del contratto e le provvigioni dell'intermediario del credito costituiscono oneri up-front, non rimborsabili.

Tale impostazione non risulta scalfita dalla sentenza Lexitor, né a seguito dell'intervento normativo contenuto nell'art. 11-octies del Decreto Sostegni-bis e della successiva sentenza della Corte Costituzionale, n. 263/2022 del 22/12/2022, che ha dichiarato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del Decreto Sostegni-bis "limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»", per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost. e con ciò ha disancorato l'interpretazione del previgente art. 125-sexies, comma 1 TUB dalle menzionate norme secondarie della Banca d'Italia (che specificavano come la riduzione del costo totale del credito riguardasse i soli costi recurring), al dichiarato fine di rendere così possibile l'interpretazione di detta norma in senso conforme ai principi di cui alla sentenza Lexitor.

Ciononostante, l'intermediario ha rimborsato in sede di estinzione anticipata la Commissione della mandataria e le Provvigioni all'intermediario del credito.

Lo stesso ricorrente dà atto di tali rimborsi nella propria domanda.

La richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis è manifestamente infondata.

Il contratto prevede un rimborso secondo un piano di ammortamento alla francese e per il caso di estinzione anticipata prevede l'obbligo per il cliente di "rimborsare al Finanziatore: il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato" (Cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 4 "Altri importanti aspetti legali", riquadro relativo a "Rimborso anticipato").

Tale pattuizione risulta incompatibile con qualsivoglia rimborso in favore del cliente delle quote di interessi sulle rate residue calcolati in diversa misura, e conferma che il criterio di rimborso pro rata temporis pure previsto al punto 4 del citato modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" ("in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue") deve intendersi riferito solo agli altri oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi.

Risulterebbe peraltro errato calcolare il rimborso degli interessi corrispettivi su tutto l'ammontare pattuito nel contratto (che non è ciò che afferma letteralmente il testo dell'art. 4) e non solo sulla parte di interessi non maturata, come invece indica letteralmente, e senza ombra di dubbio, l'art. 4 del modulo SECCI del contratto oggetto del presente ricorso.

DIRITTO

1.- Alla fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125-sexies t.u.b., il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (*Credito ai consumatori*) del titolo VI (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*) t.u.b.

2.- L'art. 125-sexies t.u.b. ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso Lexitor, ha statuito quanto segue: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3.- Mediante la decisione n. 26525 del 2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha deciso che «il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di



*giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione». Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità». In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (articolo 1374 del Codice civile)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

4.- Successivamente, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato integralmente riformulato dall'art. 11-octies, 1° comma, lett. c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*), il quale, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è entrato in vigore il 29 dicembre 2022. In tale sua nuova formulazione, l'art. 125-sexies t.u.b. recita: «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

5.- Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"». In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che: «il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza *Lexitor*, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea,



ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)».

6.- Preso atto di tale sentenza della Corte costituzionale, la Conferenza dei collegi di questo Arbitro, riunitasi il 13 febbraio 2023, ha ritenuto che, per i contratti stipulati anteriormente al 29 dicembre 2022, la quantificazione degli oneri non maturati al momento del rimborso anticipato dei finanziamenti di cui si tratta debba determinarsi secondo i criteri che sono stati stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione di cui si è detto sopra

7.- Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 29 dicembre 2022, gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono essere determinati come segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	5,26%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,64%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. Perfez. Contr. (up front)	€ 642,60	€ 374,85	€ 235,42		€ 235,70	-€ 0,28
<input type="radio"/>	comm. Gest. Fin. (recurring)	€ 642,60	€ 374,85	€ 235,42	€ 0,00	€ 375,10	-€ 0,25
<input type="radio"/>	provv. Intermed. (up front)	€ 1.836,00	€ 1.071,00	€ 672,64		€ 672,71	-€ 0,07
<input type="radio"/>	interessi (recurring)	€ 6.847,03	€ 3.994,10	€ 2.508,48		€ 2.508,83	€ 1.485,27
<input type="radio"/>	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.484,67	
interessi legali						si	

La somma dovuta ammonta quindi a € 1.484,67.

L'importo non coincide con quello chiesto dal ricorrente, che ha domandato la restituzione di tutti gli oneri in base al criterio proporzionale.

8.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548 del 31.03.2017 di questo Collegio che prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha così statuito: le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento sono recurring; le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto sono up front.

Inoltre, nella decisione n. 12720 del 12.10.2017 questo Collegio ha precisato che nel caso in cui l'intermediario del credito sia un agente in attività finanziaria, le commissioni dell'intermediario del credito devono considerarsi up-front.

Con riferimento alla domanda avente ad oggetto gli interessi si rileva che l'orientamento condiviso dai Collegi, ha ritenuto di applicare il criterio pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi, purché oggetto di specifica domanda.

Il citato orientamento ha valorizzato la specifica previsione contenuta nel modulo SECCI allegato al contratto, che rappresenta l'unica disposizione nella documentazione contrattuale e che disciplina l'estinzione anticipata del finanziamento. Inoltre ai sensi del combinato disposto degli artt. 1370 c.c. e 35 comma 2 Cod. Consumo, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore.

Sul tema è peraltro intervenuto il Collegio di Coordinamento che con la decisione n. 6885/22 ha espresso il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "alla francese", qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del *pro rata temporis*”.

In senso conforme, con riferimento a contratto avente ad oggetto disposizioni analoghe a quello oggetto del contendere in punto di rimborso degli interessi, la decisione di questo Collegio, n. 2879 del 22.03.2023.

9.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.485,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA